



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI "L'Orientale"

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI ASIA, AFRICA E MEDITERRANEO

*(Emanato con D.R. n. 375 del 23.04.2019 (affisso all'Albo prot. n. 30619 rep. n. 242 del 02.05.2019).
(Modificato con D.R. n. 292 del 18.05.2020 (affisso all'Albo prot. n. 28078 rep. n. 114 del 19.05.2020)
(Modificato con D.R. n. 87 del 04.02.2021 (affisso all'Albo prot. n. 10972 rep. n. 38 del 08.02.2021)
(Modificato con D.R. n. 925 del 24.10.2022 (affisso all'Albo prot. n. 72793 rep. n. 464 del 28.10.2022)
(Modificato con D.R. n. 153 del 26/02/2024 (affisso all'Albo prot. n.20209 rep. n.99 del 29/02/2024)*

Art.1

Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento definisce l'organizzazione interna, lo svolgimento delle attività istituzionali e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento di Asia, Africa e Mediterraneo (di seguito Dipartimento) nel rispetto ed entro i limiti delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo.

Art. 2

Funzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento esercita le funzioni previste dall'Articolo 42 dello Statuto nonché tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni di legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento organizza lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, con autonomia scientifica, nei settori disciplinari ad esso afferenti, nel rispetto dello Statuto ed in conformità al Regolamento didattico di Ateneo ed agli altri regolamenti relativi alla didattica, nonché alle proposte e pareri forniti dal Polo didattico di Ateneo (di cui all'art. 6 lett. A) del Regolamento del Polo Didattico), alle "Linee Guida per la gestione integrata del ciclo della performance delle Università statali italiane" ed alle "Linee guida per l'assicurazione della qualità della ricerca e della Terza missione" del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA).
3. Il Dipartimento è dotato di autonomia gestionale ed organizzativa nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente, ed in conformità allo Statuto, al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed agli altri regolamenti amministrativo-contabili di Ateneo.
4. In conformità con gli obiettivi specifici relativi all'area strategica di formazione, il Dipartimento è dotato di un sistema di AQ, relativo alla didattica, alla ricerca e alla terza missione.

Art. 3

Struttura operativa

1. Il Dipartimento ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. I locali ed i beni concessi in uso al Dipartimento, quali risultanti dai registri inventariali, possono essere utilizzati soltanto in funzione dell'espletamento delle attività e dell'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente articolo 2, comma 2.
3. Tutti coloro che afferiscono al Dipartimento ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto, hanno diritto all'uso dei beni e delle attrezzature dipartimentali e accesso alla struttura secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
4. L'accesso e l'utilizzazione delle strutture dipartimentali sono consentite a soggetti esterni che lo frequentano in modo continuativo per motivi di ricerca o didattica inerenti alle attività del Dipartimento, secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del Direttore e ratificato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 4

Gli Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:

Il Direttore;

La Giunta;

Il Consiglio di Dipartimento.

La composizione, i compiti ed il funzionamento di tali Organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo.

2. Al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento, nell'esercizio delle facoltà di autogoverno, il Consiglio di Dipartimento o la Giunta possono assegnare ai propri componenti funzioni o responsabilità specifiche.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento; ne sovrintende e coordina le attività e svolge le funzioni previste dall'articolo 45 dello Statuto, nonché tutte le altre funzioni attribuitegli dalle disposizioni di legge, dallo e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Direttore è eletto con le modalità e secondo le procedure previste dall'articolo 46 dello Statuto e del Regolamento elettorale di Ateneo e resta in carica per 4 anni.

Art. 6

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e ha compiti istruttori e propositivi nei confronti del Consiglio di Dipartimento.
2. La Giunta svolge le funzioni ad essa eventualmente delegate dal Consiglio con apposita delibera, nei limiti dei Regolamenti di Ateneo.
3. La Giunta è formata dal Direttore e dai componenti designati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 47, comma 2 dello Statuto. Ai lavori della Giunta sulle questioni didattiche partecipano i coordinatori dei corsi di studi afferenti al Dipartimento, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 e 3, dello Statuto.
4. La Giunta è costituita entro un mese dall'insediamento del Direttore e resta in carica 4 anni.
- 5 La Giunta è convocata dal Direttore che la presiede e, in caso di sua assenza o impedimento dal Vicedirettore, mediante comunicazione scritta, trasmessa anche elettronicamente, almeno cinque giorni prima della seduta. La convocazione può essere effettuata, su richiesta della metà più uno dei componenti dell'organo, in via straordinaria e secondo l'ordine del giorno presentato dai proponenti. Le delibere della Giunta sono adottate a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Art. 7

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto nei modi e secondo le procedure previste dall'articolo 48 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento ed esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 49 dello Statuto, dalle disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio opera secondo le modalità previste dall'articolo 50 dello Statuto. La convocazione del Consiglio deve avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta; per motivi di comprovata urgenza, da indicarsi nella convocazione, può avvenire entro 48 ore della data fissata per la seduta.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal responsabile dell'Ufficio contabilità e ricerca e/o dal responsabile dell'Ufficio didattica; in caso di loro assenza ovvero impedimento, da un suo sostituto o da un componente del Consiglio di Dipartimento designato dal Direttore.
4. Il Consiglio delibera ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto a maggioranza assoluta, salvo sia diversamente disposto dalle disposizioni di legge o dallo Statuto. A parità di voto, prevale il voto espresso dal Direttore. La votazione avviene in modo palese, salvo nei casi in cui venga richiesto esplicitamente per ragioni di riservatezza e opportunità. Il verbale delle adunanze firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante deve essere trasmesso telematicamente a tutti i componenti del Consiglio. I verbali sono pubblicati entro 30 gg. sul sito del Dipartimento nell'apposita sezione ad essi dedicata.

Art. 8

Gli Organismi didattici, scientifici, di servizio e di valutazione del Dipartimento

1. Sono organismi didattici, scientifici di servizio e di valutazione:
 - i Consigli di Corso di studio
 - il Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca o della Scuola dottorale
 - le Commissioni
 - i Centri di ricerca di elaborazione culturale
 - i Delegati
 - il Gruppo AQ dipartimentale

Art. 9

I Consigli di Corso di Studio

1. La composizione, le modalità di elezione e di esercizio delle funzioni dei Consigli di corso di Studio sono disciplinati dall'art. 55 dello Statuto.
2. Ciascun Consiglio di corso adotta un proprio Regolamento nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti universitari.

Art. 10

Il Dottorato di Ricerca/La scuola dottorale

1. Il Dottorato di ricerca/La scuola di dottorato è attivata di norma nel Dipartimento, secondo l'art. 58 dello Statuto.
2. La struttura e il funzionamento del Dottorato di ricerca è regolato dal Regolamento dei Dottorati di ricerca dell'Ateneo.

Art. 11

Le Commissioni

1. Il Dipartimento può istituire Commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori, consultivi e operativi. Le funzioni sono attribuite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera. Sono Commissioni permanenti la Commissione Didattica, la Commissione Ricerca e Terza Missione.
2. Le Commissioni sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento che ne indica la composizione, i compiti, la durata e il responsabile. Operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di istituzione.
3. La Commissione Didattica è una commissione permanente ed è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vice Direttore con voto consultivo, dal delegato alla didattica, dai coordinatori dei corsi di studi e dai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento. La Commissione si avvale del supporto dell'Ufficio Didattica del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento o un suo delegato, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori, assume le funzioni di Presidente della Commissione. La Commissione ha il compito di formulare proposte al Consiglio del Dipartimento in materia di organizzazione, programmazione, coordinamento e gestione dell'offerta didattica complessiva del Dipartimento, anche in relazione alle più generali esigenze dell'Ateneo.
4. La Commissione Ricerca e Terza Missione è una commissione permanente ed è composta dal Direttore del Dipartimento, dal Vice-Direttore con voto consultivo, dai delegati alla ricerca, a UNORA-Iris, alla terza missione e public engagement, da un rappresentante degli assegnisti di ricerca. La Commissione si avvale del supporto dell'Ufficio Contabilità e Ricerca del Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento o un suo delegato, scelto tra i professori di ruolo e i ricercatori, assume le funzioni di Presidente della Commissione. La Commissione ha il compito di monitorare le attività di ricerca e Terza Missione e di formulare proposte al Dipartimento in merito alla loro organizzazione e svolgimento.

Art. 12

I Centri di ricerca di elaborazione culturale

1. Il Dipartimento, allo scopo di potenziare le attività di ricerca, i rapporti con il territorio e la capacità di attrazione di risorse, nonché di promuovere la crescita e la maturazione scientifica dei ricercatori, può proporre l'istituzione di Centri di ricerca interdipartimentali, Centri di ricerca Interateneo e Centri di elaborazione culturale.
2. I Centri di ricerca Interdipartimentali, i Centri di ricerca Interateneo e i Centri di elaborazione culturale sono costituiti secondo le modalità previste rispettivamente dagli artt. 58, 59 e 60 dello Statuto.
3. I Centri di ricerca interdipartimentali, i Centri di ricerca Interateneo e i Centri di elaborazione culturale, operano attraverso gli organi previsti dai rispettivi Regolamenti. I Centri propongono iniziative e programmazione di eventi e ne curano la realizzazione. Ogni triennio il Presidente redige una relazione sulle attività svolte e la inoltra al Dipartimento e al Senato accademico ai fini della loro valutazione. In caso di valutazione negativa il Senato accademico può deliberare la soppressione del Centro.

Art. 13

I Delegati

1. Nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, il Dipartimento può affidare specifiche competenze e responsabilità a Delegati.
2. La nomina dei Delegati avviene con delibera del Consiglio su proposta del Direttore per le attività didattiche o scientifiche e/o con provvedimento della Giunta su proposta del Direttore, per le attività amministrative e gestionali.

Art. 14

Il Gruppo AQ

1. Il Dipartimento, con delibera del Consiglio, si dota di un Gruppo per l'AQ, costituito, dal Direttore del Dipartimento, dai Delegati di Dipartimento per la didattica, la ricerca e la terza missione, dal Referente all'archivio digitale UNORA, dal Coordinatore del dottorato di ricerca, dal Delegato public engagement dal Delegato al monitoraggio, dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane e Finanziarie – Attività Dipartimentali e da un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio degli Studenti tra i rappresentanti degli studenti in seno allo stesso Consiglio.
2. Il Gruppo AQ verifica annualmente il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Dipartimento, mettendo in luce punti di forza e punti di criticità, evidenziando aree di miglioramento e formulando proposte di intervento, in coerenza con le Linee Guida ANVUR per l'accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e le linee operative messe a punto nel Piano Strategico Triennale dell'Ateneo
3. Il Gruppo AQ sente periodicamente la Commissione paritetica docenti-studenti sugli argomenti di competenza.

Art. 15

Approvazione ed entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato in prima istanza dal Consiglio di Dipartimento e trasmesso al Senato Accademico che, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, lo approva definitivamente, secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 11 dello Statuto.
2. Una volta approvato, il Regolamento viene trasmesso al Rettore che lo emana con Decreto.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data indicata nel relativo decreto rettorale di emanazione e può essere modificato con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge, allo Statuto degli studi di Napoli "L'Orientale" e ai vigenti Regolamenti di Ateneo.